



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 07/04/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Società C.B.M.C.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La ditta C.B.M.C. s.r.l., P.IVA 00471900738 - sede legale ed insediamento produttivo in Taranto alla via L. Ariosto n. 5/A - legalmente rappresentata dalla Sig.ra Capriulo Cristina nata a Taranto il 20.02.1954, con nota acquisita al prot. n°46752 del 19.10.2009 richiedeva parere sulla assoggettabilità a procedura di V.I.A., ex L.R. 11/2001 per un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Taranto. All'istanza allegava Relazione per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. comprensiva di elaborati tecnici.

La medesima ditta risulta iscritta al n. 91 del Registro Provinciale delle imprese in procedura semplificata (ex artt. 214/216 del D.Lgs. 152/06) con Determina Dirigenziale n. 124/2002, rinnovata con Determina Dirigenziale n. 259 del 11.11.2009, ed è autorizzata per la gestione dei rifiuti non pericolosi di tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo" codice CER [170302] così come individuato dall'allegato 1 sub. 1 del D.M. 5.02.1998, per una capacità complessiva di recupero annua pari a 5.700 tonnellate di rifiuti non pericolosi (22 t/giorno) di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 mediante operazioni di recupero [R13] e [R5].

La ditta risulta dotata di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche giusta Determina Dirigenziale Settore Ecologia della Provincia di Taranto n. 58/2008.

Inoltre, la ditta risulta dotata di autorizzazione provvisoria alle emissioni atmosferiche ed acustiche giusta D.G.R. n. 1686 del 15.04.1997 rilasciata dalla Regione Puglia e rinnovo della stessa, ai sensi degli artt. 281 co.1 e 269 del D.lgs. 152/06, giusta Determina Dirigenziale Settore Ecologia della Provincia di Taranto n. 82/2010.

.... omissis ...

Per quanto sopra esposto,

Considerato che l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di conglomerati bituminosi è localizzato all'interno dell'area industriale di Taranto denominata zona Piccole Industrie, avente Certificato di Agibilità n. 187 del 10.09.2009 rilasciato dal Comune di Taranto;

Considerato che con nota acquisita al prot. prov.le n. 53599 del 26.11.2009 il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica - U.O. di Taranto - ASL TA/1, nell'ambito del procedimento volto al rilascio di autorizzazione ex art. 269, D.lgs. 152/2006 per il medesimo impianto di

produzione di conglomerati bituminosi, aveva già espresso parere favorevole a condizione che fossero rispettati i limiti di emissioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale. Tale parere veniva espresso "... esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario...".

Considerato che con successiva integrazione documentale il proponente comunicava una riduzione della quantità di rifiuto non pericoloso da trattare nell'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo, passando da 10.000 t/anno a 8.700 t/anno;

Considerato altresì che sull'area interessata dall'impianto non gravano vincoli di cui al PUTT, né vincolo paesaggistico, idrogeologico, architettonico-archeologico e faunistico;

Considerato che con nota prot. n. 35423 del 19.07.2010, l'ARPA Puglia, detta prescrizioni che modificano e ampliano il quadro dei parametri da monitorare, concludendo che l'impatto ambientale generato dall'attività di cui si tratta - comprensiva dell'incremento quantitativo del fresato d'asfalto sopra specificato - risulterebbe contenuto e trascurabile;

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente, del parere favorevole reso dal Comune di Taranto, si sottopone quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento consequenziale.

Il Funzionario Tecnico Il Funzionario Amministrativo
Ing. Dalila Birtolo Dora Lacarbonara

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 5.02.1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Visto il Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia il cui aggiornamento è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

DETERMINA

1. di ritenere - per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate - escluso dalle procedure V.I.A. l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero rifiuti non pericolosi della ditta C.B.M.C. s.r.l. - P.IVA 00471900738 avente sede legale ed insediamento produttivo in Taranto alla via L. Ariosto n. 5/A - legalmente rappresentata dalla Sig.ra Capriulo Cristina nata a Taranto il 20.02.1954;

2. di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e che non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;

3. di precisare che l'effettivo esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno dell'impianto di cui si tratta - comprensivo dell'aumento quantitativo fino a 8.700 t/a - è subordinato alla conclusione delle procedure ex D.Lgs. 152/2006, parte IV, in materia di rifiuti e di bonifiche in considerazione della circostanza che l'impianto ricade in area perimetrata SIN e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni/prescrizioni riportate nei provvedimenti emessi dalle rispettive autorità competenti;

4. di precisare che lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono dar luogo a formazioni di polvere, dovrà avvenire in aree confinate e che tali rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 5.02.1998 e ss.mm.ii.;

5. di stabilire che la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione e smaltimento delle acque meteoriche; nonché di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Taranto n. 58/2008;

6. di stabilire che la ditta dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, in occasione di ampliamenti o modifiche che possano determinare una variazione significativa del livello di rumore;

7. di stabilire che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

8. di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento ai macchinari utilizzati, alla superficie pavimentata della quale dovrà essere garantita l'impermeabilizzazione, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale; tali operazioni di manutenzione dovranno essere pianificate da apposite procedure gestionali aziendali;

9. di stabilire che la ditta dovrà provvedere al corretto allontanamento ed immagazzinamento di materiali

- ed attrezzature derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché allo smaltimento degli scarti e residui di lavorazioni in conformità a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
10. di stabilire che la ditta dovrà redigere apposito Piano di Emergenza al fine di prevenire e/o fronteggiare particolari eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente;
 11. di precisare che la ditta dovrà provvedere alla copertura dei nastri trasportatori, alla chiusura delle tramogge di carico e che i cumuli di materiale inerte dovranno essere irrorati mediante sistema automatizzati di nebulizzazione in funzione della velocità del vento;
 12. di stabilire che dovrà essere assicurato l'arresto degli autoveicoli in sosta all'interno dell'impianto, al fine della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;
 13. di stabilire che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
 14. di precisare che sono fatte salve le prescrizioni previste dalla Determina Dirigenziale n. 82/2010 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Taranto;
 15. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
 16. di notificare il presente provvedimento alla ditta C.B.M.C. s.r.l. - 00471900738 avente sede legale ed insediamento produttivo in Taranto alla via L. Ariosto n. 5/A - legalmente rappresentata dalla Sig.ra Capriulo Cristina nata a Taranto il 20.02.1954;
 17. di precisare che tale provvedimento ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso tale periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori oggetto del presente provvedimento, le procedure di cui all'art. 16 della L.R. 11/2001 e art. 20 del D.Lgs. 152/2006 devono essere rinnovate;
 18. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
 19. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;
 20. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
 21. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Ing. Ignazio Morrone
